

Decreto del Presidente n. 01 del 16.03.2021



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI - "V. BELLINI"-CALTANISSETTA
Prot. 0000150 del 17/03/2021
02 (Uscita)

Oggetto: Emanazione Regolamento delle collaborazioni prestate dagli studenti ai servizi dell'Istituto (Art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni Artistiche, musicali e coreutiche di cui alla Legge 508 del 1999;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" di Caltanissetta approvato con D.D. n. 499 del 02.12.2005, con particolare riferimento all'art.15;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 13.03.2021 avente per Oggetto:: Approvazione Schema di Regolamento delle collaborazioni prestate dagli studenti ai servizi dell'Istituto (Art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68);

DECRETA

EMANARE il Regolamento delle collaborazioni prestate dagli studenti ai servizi dell'Istituto - ex Art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 - che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante.

DARE MANDATO agli Uffici di pubblicare il Regolamento all'Albo dell'Istituto e sul sito istituzionale www.issmbellini.cl.it;

DARE ATTO che il Regolamento di che trattasi entra in vigore dalla data di emanazione del presente Decreto.



Il Presidente
Arch. Andrea Cristiano Maria Milazzo



INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVAZIONE DELLE COLLABORAZIONI

Art. 1 - Principi generali

1. L' Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini "di Caltanissetta (di seguito ISTITUTO) in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, disciplina forme di collaborazione dei propri studenti ad attività connesse ai servizi istituzionali.
2. Dalle attività di cui al comma 1) sono escluse quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento di esami nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2 - Tipologia dei servizi

1. La collaborazione degli studenti al funzionamento dell'Istituto, a norma dell'art. 11 del D.Lgs.29 marzo 2012 n. 68, può essere attivata come supporto a tutti i servizi e alle attività di promozione dell' Istituto.
2. Le collaborazioni sono di carattere ausiliario e dovranno svolgersi con il coordinamento del Direttore e del Direttore Amministrativo, ciascuno per la parte di propria competenza, i quali si assumono le pertinenti responsabilità organizzative. Le stesse non potranno in alcun modo configurarsi come sostitutive di risorse in organigramma, bensì complementari.
3. La collaborazione a più tipologie di servizi è attivata tramite la pubblicazione di un bando generale aperto a tutti gli studenti.



Art. 3 - Luogo durata e caratteri delle collaborazioni

1. Le collaborazioni si svolgono unicamente all'interno dei locali dell'Istituto, nonché presso le sedi dove vengono organizzate le attività culturali e/o manifestazioni artistico-musicali; ciascuna collaborazione deve essere compresa tra le 50 e le 200 ore.
La collaborazione non può avere durata superiore a 200 ore per ciascun anno accademico.
2. Gli studenti sono tenuti ad accettare le destinazioni loro assegnate nell'interesse dell' Istituto.
3. La collaborazione non dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato e non costituisce titolo preferenziale in pubblici concorsi.
4. La collaborazione non può in nessun caso interferire con il normale svolgimento dell'attività didattica cui lo studente è tenuto.

Art. 4 - Profili procedurali e sostanziali delle collaborazioni

1. Acquisite le richieste di collaborazione da parte dei responsabili delle strutture, l'attivazione delle collaborazioni è deliberata Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Decreto del Direttore di emanazione del bando dovrà contenere l'indicazione:
 - a) dei servizi che costituiscono oggetto delle collaborazioni;
 - b) del numero delle collaborazioni;
 - c) delle caratteristiche delle prestazioni richieste;
 - d) delle date di inizio e fine delle collaborazioni;
 - e) del corrispettivo orario per esse stabilito, determinato secondo quanto previsto nell'art. 10 del presente regolamento;
 - f) dei requisiti posseduti dagli studenti per la valida presentazione delle istanze di collaborazione, di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - g) del termine, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla data di emanazione del bando, entro il quale devono essere presentate le istanze degli studenti, a norma dell'art. 5 del presente regolamento;
3. Al bando è data pubblicità mediante pubblicazione nell'Albo on-line e sul sito web dell'Istituto: www.issmbellini.cl.it.



ISTANZE DI COLLABORAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Art. 5 - Istanze di collaborazione

1. Le istanze di collaborazione devono essere presentate presso la Segreteria studenti secondo il modulo opportunamente predisposto.

Possono fare istanza di collaborazione gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultino iscritti al secondo anno di corso o ad anni successivi e non oltre il 1° anno fuori corso nel triennio accademico;
- b) abbiano acquisito, con riferimento all'anno accademico precedente a quello di pubblicazione del bando, i seguenti CFA:

Corso Accademico triennale:

- 30 CFA se iscritti al 2° anno;
- 60 CFA se al 3° anno
- 90 CFA se iscritti al 1° anno fuori corso;

Corso Accademico Biennale:

- Media non inferiore a 77/110 nel Diploma Accademico di Triennale;

- c) non siano stati beneficiari di borse di studio concesse dall'ERSU nell'anno accademico di emanazione del bando;
- d) non siano beneficiari di borse di collaborazione part-time ai servizi dell'ERSU per l'anno accademico cui si riferisce il bando;
- e) non abbiano già conseguito un diploma Accademico, eccezion fatta per gli iscritti ai corsi di accademici biennali.

2. Non possono partecipare gli studenti che hanno già beneficiato della misura in anni precedenti.

Art. 6 - Criteri di determinazione della graduatoria

1. Al fine della determinazione della graduatoria la Commissione attribuirà a ciascun istante i seguenti punteggi base, in relazione al curriculum formativo:

Studenti del Triennio Accademico:

- **Punti 9** per media ponderata di 30/30
- **Punti 8** per media ponderata compresa tra 27/30 a 29/30;
- **Punti 7** per media ponderata compresa tra 24/30 a 26/30;
- **Punti 6** per media ponderata compresa tra 21/30 a 23/30;



Studenti del Biennio Accademico

- **Punti 9** per una votazione finale nel Diploma accademico triennale di 110/110;
- **Punti 8** per una votazione finale nel Diploma accademico triennale da 99 a 109 su 110;
- **Punti 7** per una votazione finale nel Diploma accademico triennale da 88 a 98 su 110;
- **Punti 6** per una votazione finale nel Diploma accademico triennale da 77 a 87 su 110;

Colloquio tendente a valutare le capacità relazionali, la proprietà di linguaggio nonché, l'eventuale conoscenza di una lingua straniera **Max 10 punti**

Per il 1° anno fuori corso è prevista una penalizzazione di **punti 1:**

2. A parità di punteggio prevale lo studente in condizioni economiche maggiormente disagiate (ISEE), qualora lo stato di pari merito persiste, prevale lo studente con minore età anagrafica.
3. In caso di rinuncia, subentrerà il candidato che occupa nella graduatoria il primo posto successivo al prescelto.

Art. 7 - Graduatoria finale

1. Scaduto il termine stabilito dal bando una Commissione nominata con Decreto del Direttore redigerà la graduatoria provvisoria.
2. La graduatoria è resa pubblica sul sito web dell'Istituto.
3. Avverso la graduatoria lo studente può presentare ricorso al Direttore entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, che si pronunzia sui ricorsi stessi, sentita la Commissione suddetta.



COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

Art. 8 - Costituzione del rapporto

1. Gli idonei sono invitati dall'amministrazione, secondo l'ordine di graduatoria, a sottoscrivere un atto di impegno a svolgere l'attività di collaborazione cui sono chiamati. Nell'atto stesso sono indicati l'oggetto e le modalità della collaborazione, nonché la sede del suo svolgimento.
2. In caso di rinuncia allo svolgimento dell'attività di collaborazione, se ne fa proposta allo studente immediatamente seguente in graduatoria.
3. Lo studente che accetta l'incarico sottoscrive l'atto di impegno di cui al primo comma e ne riceve copia. L'avvenuta assunzione da parte dello studente viene annotata in apposito registro.
4. L'atto di impegno è trasmesso in copia al responsabile della struttura alla quale lo studente è destinato.
5. L'incarico può essere svolto dallo studente con continuità fino al completamento del numero di ore fissato o anche in modo discontinuo, compatibilmente con le esigenze della struttura in cui opera.

Art. 9 - Controllo del servizio e sanzioni per inadempienze

1. Al responsabile della struttura presso cui è prestata l'attività di collaborazione è fatto obbligo di vigilare sul corretto e pieno svolgimento dell'attività di collaborazione e di presentare, a conclusione dello stesso, una relazione contenente una valutazione in merito all'attività svolta, alle modalità di svolgimento della stessa, nonché all'efficacia dei servizi esercitati.
2. Eventuali inadempienze e complessive carenze circa l'attività di collaborazione sono senza indugio comunicate dal responsabile della struttura al Direttore, per l'adozione dei provvedimenti di competenza. In particolare, il Direttore può, sentito lo studente interessato, procedere con provvedimento motivato alla riduzione del corrispettivo spettante allo studente stesso, in proporzione all'entità dell'irregolarità denunciata ovvero far luogo alla rescissione del rapporto di collaborazione.

Art. 10 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'attività di collaborazione è fissato dal Consiglio di Amministrazione e riportato nel bando.

2. Il pagamento del corrispettivo ha luogo da parte dell'Ufficio Amministrativo dietro presentazione della relazione, di cui all'art. 9, comma 1, da parte del responsabile della struttura, attestante il regolare svolgimento della collaborazione prestata.
3. Il corrispettivo è esente da imposte, entro il limite di € 2.000 (duemila) annui, ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68.
4. Nel caso che il rapporto di collaborazione sia stato sospeso, per qualunque causa, nessun corrispettivo è dovuto per la collaborazione non prestata.

Art. 11 - Cessazione del rapporto

1. Scaduto il termine fissato nell'atto di costituzione del rapporto di collaborazione, il rapporto stesso cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna. Il rapporto cessa, altresì, automaticamente alla data del superamento dell'esame finale per il conseguimento del Diploma Accademico o comunque di cessazione dell'iscrizione dello studente all'Istituto.
2. È facoltà dello studente interessato chiedere la cessazione anticipata del rapporto di collaborazione; nel qual caso, alla struttura può essere assegnato altro studente in collaborazione, secondo l'ordine di graduatoria e per il solo periodo residuo.

Art. 12 - Assicurazione contro gli infortuni

1. L'Istituto provvede a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti cui sia stato conferito un incarico di collaborazione.
2. L'incarico non dà luogo ad alcun obbligo di assicurazione sanitaria o pensionistica.

Art. 13 - Relazione finale

1. Il Direttore acquisite le relazioni da parte degli Uffici redige e trasmette al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, una relazione sull'attività svolta dagli studenti e sull'efficienza dei servizi prestati.

STANZIAMENTO E RIPARTIZIONE DEI FONDI

Art. 14 - Stanziamento annuale

1. In sede di predisposizione del bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, stanZIA le risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese richieste per il pagamento dei corrispettivi agli studenti chiamati a svolgere attività di collaborazione.

